

ARGOMENTI

(IDEE E PROPOSTE PER LO
SVILUPPO)

- ◆ **MANUTENZIONE, PIANO CASA ED EFFICIENZA ENERGETICA CRUCIALI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.**
- ◆ **55% - LE DECURTAZIONI NON POSSONO ESSERE APPLICATE A RITOSO.**
- ◆ **APPROVATO IN VIA DEFINITIVA, ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IL TESTO RIGUARDANTE NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA - STATUTO DELLE IMPRESE.**
- ◆ **LIBERALIZZARE!**



Newsletter n. 11/2011

Manutenzione, Piano Casa ed Efficienza Energetica cruciali per il rilancio del settore delle costruzioni.

Manutenzione residenziale ed infrastrutturale ed efficienza energetica. Queste per Finco le chiavi per il rilancio del settore delle costruzioni, illustrate nel corso di un lungo incontro tecnico con la Presidenza del Consiglio svoltosi il 13 ottobre scorso, presso Palazzo Chigi.

Ferme restando le condivise sollecitazioni confindustriali di tipo trasversale, Finco ha particolarmente evidenziato, in via generale, la necessità di dismettere immediatamente il patrimonio mobiliare ed immobiliare improduttivo e le partecipazioni delle Amministrazioni Centrali e Periferiche, destinandone i proventi allo sviluppo ed agli investimenti.

Uno dei principali argomenti affrontati quale seria misura di sviluppo è stato quello dell'Efficienza Energetica, in relazione al quale Finco ha sottolineato la necessità di una stabilizzazione fino al 2020 - o almeno di una consistente proroga temporale - del bonus del 55% per la riqualificazione energetica, con adeguato periodo di recupero del credito (3/5 anni), estensione dell'applicazione della misura agli immobili pubblici ed ai soggetti non IRES nonché agli immobili non strumentali; attenzione anche verso il consumo estivo.

Collegato al tema del rinnovo del patrimonio e dell'innalzamento dell'efficienza energetica, Finco ha sollecitato, per il rilancio del Piano Casa, un incremento da parte delle Regioni del tenore dell'agevolazione per l'abbattimento e la ricostruzione ad almeno il 40%, nonché un'estensione generalizzata del Piano anche ai manufatti industriali e commerciali. Finco ha altresì illustrato la proposta dell'Eco prestito ([vedi sito Finco www.fincoweb.org](http://www.fincoweb.org)).

Per quanto riguarda le Infrastrutture, la Federazione ha messo in luce come ci si debba occupare anche, se non prevalentemente, di mantenere le opere esistenti: sarebbero per questo auspicabili interventi relativi alla manutenzione – anche energetica - ordinaria e straordinaria delle proprietà demaniali, che nel caso specifico della rete stradale dovrebbero essere finanziati anche attraverso i proventi contravvenzionali. In questo senso andrebbero subito sbloccati i decreti attuativi della Legge di Riforma del Codice della Strada (n. 120/2010), ma occorre anche, per attivare l'investimento delle contravvenzioni nella sicurezza stradale, una modifica legislativa volta a correggere l'iter previsto dalla legge stessa.



55% - Le deturtazioni non possono essere applicate a ritroso.

(Non) possibilità di applicazione retroattiva delle riduzioni dei regimi tributari di favore previsti nell'all. C-bis del D.L. n. 98 del 2011 ("detrazioni per le ristrutturazioni edilizie" ed "interventi di riqualificazione energetica degli edifici").

La stampa specializzata (Sole 24 Ore del 27 e 29 ottobre 2011) ha dato ampio risalto all'interrogazione n. 5-05536 del 26 ottobre 2011 con la quale è stato chiesto di conoscere se le riduzioni ipotizzate dall'art. 40, comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111), pari al 5 per cento per l'anno 2012 ed al 20 per cento a decorrere dall'anno 2013, trovino applicazione anche con riferimento alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica sostenute prima del 30 settembre 2012 (entro tale data, si ricorda, dovrebbero essere adottati i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale che consentirebbero di evitare le riduzioni lineari prima indicate, cfr. comma 1-*quater* dell'art. 40 medesimo).

La risposta ottenuta, sebbene piuttosto "criptica", sembra sfavorevole al contribuente nel senso di non salvaguardare i diritti acquisiti di coloro che hanno sostenuto le sopraindicate spese prima dell'entrata in vigore della novella normativa.

E' mia opinione che una tale impostazione si ponga decisamente in contrasto con i più elementari principi di diritto (tributario), quali nel seguito indicati.

Intanto, l'impostazione si porrebbe in contrasto con il principio della irretroattività della legge e della sua validità solo per l'avvenire, principio - quest'ultimo - fondato sia sull'art. 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n. 212/2000), sia sull'art. 11 delle preleggi.

Si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità - in varie occasioni (cfr. sentenza n. 4760/2000, n. 17576/2002, n. 7080/2004 e n. 9407/2005 della Corte di Cassazione) - abbia avuto modo di precisare che le norme dello Statuto del Contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario con la conseguenza che, in sede di interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, il giudice deve far riferimento a quanto previsto dallo Statuto medesimo, risolvendo gli eventuali dubbi ermeneutici nel senso più conforme ai principi dalle stesse espressi.

Inoltre, l'impostazione medesima sarebbe palesemente in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, disposizioni - tutte - da cui si ricava l'immanenza nel nostro ordinamento dei principi (oltre che della irretroattività) della certezza del diritto, della ragionevolezza e dell'affidamento nella sicurezza giuridica.

Con specifico riferimento al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, comma 1 della Costituzione, si sottolinea come, nella specie, potrebbe ritenersi totalmente assente l'elemento della prevedibilità della nuova imposizione cui si pretende dare valenza retroattiva, elemento che la Corte Costituzionale ha da sempre utilizzato per verificare se risultasse "spezzato" il legame tra tale nuova imposizione e la capacità contributiva (cfr. sentenza n. 66 del 1966; sentenza n. 75 del 1969; sentenza n. 315 del 1994; sentenza n. 14 del 1995). Sarebbe, inoltre, del tutto irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., una norma che abrogasse retroattivamente il diritto alla detrazione già acquisito (per le frazioni di esso che la legge stessa ha dilazionato nel tempo). Ciò, infatti, tradirebbe le legittime aspettative dei contribuenti, quali ingenerate dallo stesso Legislatore attraverso le normative agevolative a suo tempo introdotte e, come tale, sarebbe incostituzionale per violazione dei principi della irretroattività, della ragionevolezza e dell'affidamento nella sicurezza giuridica (tra le altre, cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 349/1985 e sentenza n. 525/2000).

In conclusione, qualora si dovesse effettivamente adottare l'impostazione di cui sopra, i soggetti "incisi" dalla sfavorevole novella normativa, potranno contestare, in sede contenziosa, l'atto impositivo (con il quale si richiede la maggiore imposta) ovvero, in ipotesi di presentazione di istanza di rimborso, il silenzio rifiuto/diniego dell'Agenzia delle Entrate e ciò sulla base degli argomenti in precedenza indicati.

*Dott.ssa Antonella Bientinesi
Ufficio Fiscale Finco*



Approvato in via definitiva, alla Camera dei Deputati, il testo riguardante Norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle imprese.

Lo Statuto delle Imprese è legge. È stato approvato all'unanimità, il 3 novembre u. s., senza modifiche rispetto al testo arrivato dal Senato, promosso in prima istanza dall'**On. Vignali**.

Tra gli aspetti salienti di questo provvedimento (per il quale Finco si è molto spesa) segnaliamo *in primis* quelli riguardanti la **semplificazione normativa**, anche attraverso l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del **Garante per le micro, piccole e medie imprese**, il quale tra le diverse funzioni analizzerà in via preventiva e successiva l'impatto della regolamentazione, nonché l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di **non richiedere alle imprese** informazioni già contenute nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. In sostanza i certificati gireranno solo nei rapporti tra privati.

È poi previsto l'obbligo per il Governo di **recepire** entro un anno la **Direttiva sui Ritardati Pagamenti 07/11/UE**, che fissa il termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla Pubblica Amministrazione, e di 60 giorni per il pagamento tra i privati. Di immediata applicazione, invece la **possibilità dell'Antitrust**, di intervenire con diffide e sanzioni verso le grandi imprese che pagano in ritardo le PMI (presunzione automatica di dipendenza economica).

Per quanto riguarda gli appalti sono previste procedure semplificate per l'accesso agli appalti pubblici delle aggregazioni di imprese. Importante anche la previsione di suddividere l'appalto in lotti evidenziando le possibilità di subappalto e prevedendo il relativo pagamento diretto da parte delle Stazioni Appaltanti, nonché l'estensione dell'obbligo di fatture quietanziate alle **forniture con posa in opera di minori dimensioni** (un plauso alla **Senatrice Vicari** per l'interessamento).

Tra i principi generali enunciati all'articolo 2, la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese, sia verso le altre imprese che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, entro limiti ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno.

Da non tralasciare anche la previsione dell'art. 4 che consente alle Associazioni di Categoria di **agire giuridicamente a tutela dei propri associati**.

Rimangono fuori alcuni aspetti significativi come la possibilità di compensare i crediti e i debiti verso la Pubblica Amministrazione. Eccessivo anche il (solito) **ricorso ai decreti applicativi successivi**.

Il provvedimento, infine, con i suoi 21 articoli garantisce l'applicazione in Italia dello **Small Business Act**, la Carta Europea dei diritti per le piccole medie imprese.



LIBERALIZZARE!

Liberalizzare significa sostanzialmente rimuovere le barriere all'ingresso nei diversi settori economici. La consistenza di tali barriere nel nostro Paese va identificata attraverso il confronto tra l'Italia e i Paesi europei più economicamente liberi, valutando quanto queste incidono nei differenti settori dell'economia. Ciascuna di queste barriere danneggia sia i potenziali concorrenti che i consumatori.

L'Istituto Leoni, mediante un'apposita "griglia" di indicatori e sottoindicatori, ha confrontato sedici settori dell'economia, quali: mercato elettrico, mercato del gas naturale, servizi idrici, telecomunicazioni, trasporto ferroviario, trasporto aereo, trasporto pubblico locale, infrastrutture autostradali, servizi postali, televisione, servizi finanziari, ordini professionali, mercato del lavoro, fisco, pubblica amministrazione e mercato dell'arte. Ciò permette di effettuare una valutazione settoriale, attraverso la quale viene elaborato infine un indice complessivo di liberalizzazione dell'economia italiana.

Tale indice si ottiene confrontando le eccellenze internazionali attraverso indicatori qualitativi e quantitativi; è questo il metodo del benchmarking. Il risultato è espresso in "percentuale di liberalizzazione" rispetto ai paesi più virtuosi.

L'Istituto, nonostante non esprima alcun giudizio di merito sulle specifiche liberalizzazioni, sostiene che liberalizzare sia utile, giusto e importante. Utile perché offre un'opportunità in più a chi si affaccia al mercato e ai consumatori; giusto in quanto va di pari passo con la protezione della libertà individuale e importante perché consente la ripresa economica del Paese. Ma Occorre farlo subito.

Il settore più liberalizzato risulterebbe quello del mercato elettrico (72%, in crescita di un punto sul 2010), seguito da servizi finanziari (69%, in crescita di cinque punti) e televisivo (62%, in calo di tre punti a causa del maggior dinamismo osservato nel benchmark spagnolo).

I settori peggiori, da questo punto di vista, sono i servizi idrici (19%), autostrade (28%, in calo rispetto all'anno scorso) e trasporti ferroviari (36%).

Per quanto concerne gli altri settori, si registrano significativi passi avanti nel mercato del gas (62% rispetto al 55% del 2010) e nelle poste (47% rispetto al 41% precedente). Modesti progressi si sono osservati nel fisco (56% rispetto al 54%) e nel trasporto aereo (62% rispetto al 60% del precedente anno). Infine hanno guadagnato un solo punto la pubblica amministrazione (39%), il trasporto pubblico locale (44%) e le telecomunicazioni (42%).

Stabili i settori del mercato del lavoro (60%), ordini professionali (47%) e mercato dell'arte (45%). In particolare quest'ultimo registra un grado di liberalizzazione piuttosto basso a causa principalmente della limitazione dei diritti di proprietà e degli ostacoli posti dal Legislatore agli scambi e alla circolazione dei beni artistici.



Confindustria FINCO
Via Brenta, 13
00198 Roma
Tel 06 8555203-fax 06 8559860
e-mail info@fincoweb.org
sito web www.fincoweb.org

attenzione

La presente newsletter vuole essere un agile e trasparente strumento di informazione sulle posizioni Finco verso gli interlocutori rilevanti. Tuttavia la Federazione non vuole assolutamente risultare invasiva degli spazi e-mail dei destinatari. Pertanto basterà inviare una e-mail con scritto **"CANCELLAMI"** per essere eliminati dalla mailing list.